

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense. Atto n. 213 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	56
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari. Atto n. 225 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	57
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione. Atto n. 245 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	57
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	60
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Atto n. 246 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	58
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	63
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati. Atto n. 219 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	58
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	59

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 dicembre 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense.**

**Atto n. 213.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in

oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Maria Gaetana GRECO (PD), *relatrice*, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari. Atto n. 225.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione.**

**Atto n. 245.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Ermini, ha presentato una proposta di parere favorevole, con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 1*), sul provvedimento in discussione. Tenuto conto che l'esame

del provvedimento dovrà concludersi nella seduta di domani, invita i Gruppi parlamentari a far pervenire, in tempo utile, eventuali rilievi o osservazioni.

Giulia SARTI (M5S) osserva che solo nella seduta di ieri è stato avviato l'esame del provvedimento e che da parte della Presidenza della Commissione non era stata preannunciata l'intenzione di concludere l'esame già nella seduta di domani. Ritene che tale improvvisa accelerazione dell'approvazione del parere, peraltro non giustificata dall'imminenza della scadenza del termine di espressione del parere, possa impedire all'opposizione di esaminare in maniera compiuta il provvedimento in esame, la cui delicatezza è da tutti riconosciuta.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica alla deputata Giulia Sarti che l'esigenza di concludere entro la settimana corrente l'esame del provvedimento è dettata da due circostanze: la prima è data dalla scelta della Commissione di non tenere seduta nel corso della prossima settimana al fine di consentire ai deputati di partecipare alle sedute della Commissione Bilancio dedicate all'esame degli emendamenti sui documenti di bilancio; la seconda, connessa alla prima, deriva dall'esigenza di trasmettere quanto prima il parere al Governo affinché possa valutarlo adeguatamente prima dell'emanazione del decreto legislativo. Per quanto attiene alla riduzione dei tempi a disposizione dell'opposizione per esaminare in maniera compiuta lo schema di decreto legislativo, osserva che in realtà il provvedimento non risulta essere complicato dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico nonostante la sua rilevanza dovuta a scelte di natura politica che in massima parte sono state già compiute con l'approvazione della legge delega. Le scelte, anche rilevanti, di natura politica compiute dal Governo nel formulare lo schema di decreto legislativo attengono al mancato esercizio della delega in relazione ad alcuni reati, come quello di immigrazione clandestina, possono essere condivise o meno, ma non

richiedono tempi particolari per essere valutate.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.**

**Atto n. 246.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Ermini, ha presentato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), sul provvedimento in discussione. Tenuto conto che l'esame del provvedimento dovrà concludersi nella seduta di domani, invita i Gruppi parlamentari a far pervenire, in tempo utile, eventuali rilievi o osservazioni.

Giulia SARTI (M5S) esprime le medesime perplessità sollevate in merito allo schema di decreto legislativo n. 245, in materia di depenalizzazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che anche in questo caso non si tratti in alcun modo di una compressione ingiustificata dei tempi di esame. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.**

**Atto n. 219.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ed esaminare, nella seduta odierna, lo schema di regolamento recante « norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 247 del 2012, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati ».

In proposito, rammenta che il predetto articolo 4 prevede che la professione forense possa essere esercitata sia individualmente, sia in forma associata, fermo restando che l'incarico professionale è comunque conferito all'avvocato in via personale.

Osserva che, come si evince dalla relazione illustrativa, infatti, la costituzione di un'associazione multidisciplinare ha lo scopo di promuovere la possibilità di creare costruttive sinergie tra gli avvocati e un ampio numero di categorie professionali, in modo da determinare utili prospettive di collaborazione, idonee a migliorare anche la qualità del servizio da offrire ai propri assistiti. In tale ottica, lo schema di regolamento in discussione ha lo scopo di individuare le categorie professionali con le quali l'avvocato può costituire un'associazione multidisciplinare, coerentemente alle disposizioni della norma di rango primario sopra richiamata.

Con riferimento ai contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1, al comma 2, lettera *b*), definisce le associazioni « multidisciplinari », tali intendendosi quelle costituite o partecipate da un avvocato con altri liberi professionisti.

Fa presente che l'articolo 2 dispone che i liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che partecipano ad un'associazione multidisciplinare, devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini o collegi professionali: ordine dei dottori agronomi e dottori forestali; ordine degli agrotecnici e agrotecnici laureati; ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; ordine degli assistenti sociali; ordine degli attuari; ordine dei biologi; ordine dei chimici; ordine dei commercialisti e degli esperti contabili; ordine dei geologi; ordine degli ingegneri;

ordine dei tecnologi alimentari; ordine dei consulenti del lavoro; ordine dei medici chirurghi e odontoiatri; ordine dei medici veterinari; ordine degli psicologi; collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati; collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati; collegio dei geometri.

Rammenta che l'articolo 3 specifica che le associazioni multidisciplinari sono disciplinate dall'articolo 4, commi 3 e seguenti, della legge n. 247 del 2012, nonché dalle disposizioni del codice civile (in tema di associazioni) in quanto compatibili.

Ricorda, in fine, che l'articolo 4 stabilisce la data di entrata in vigore del provvedimento, a decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ciò premesso, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 2 dicembre 2015 — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. Interviene il Viceministro della Giustizia Enrico Costa.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.**

**C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2015.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione. Atto n. 245.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

rilevata la corrispondenza con i principi e criteri direttivi di delega, di cui alla legge n. 67 del 2014, relativi alla trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, della multa o dell'ammenda, ad esclusione delle fattispecie penali riconducibili alle determinate materie;

preso atto della scelta di non prevedere un elenco delle fattispecie trasformate in illecito amministrativo, giustificata dall'esigenza di evitare il rischio di una formulazione che potrebbe essere lacunosa;

condivisa l'interpretazione dei principi di delega richiamati secondo cui dalla depenalizzazione sono esclusi i reati puniti con sola pena pecuniaria previsti dal codice penale, considerato la legge delega prevede espressamente che il reato di cui all'articolo 726 (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.) del codice penale debba essere trasformato in illecito amministrativo (articolo 2, comma 2, lettera b) della legge n. 67 del 2014), per quanto sia punito con la sola pena dell'ammenda a seguito del trasferimento della sua competenza al giudice di pace. È evidente che la previsione espressa dell'articolo 726 del codice penale sarebbe superflua qualora si intendessero ricompresi nella clausola generale della depenalizzazione tutti i reati inseriti nel codice penale che siano puniti con la sola pena pecuniaria;

rilevato che la scelta di non procedere alla depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo quanto invece previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge n. 67 del 2014 – così come peraltro in altri casi in cui non si è proceduto a depenalizzare reati per i quali la legge delega prevedeva la depenalizzazione (contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all'articolo 659 c.p. e la contravvenzione relativa alla coltivazione di piante proibite sul territorio nazionale di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) – non incide sulla legittimità del provvedimento in esame, in quanto non si tratta di una violazione dei principi di delega quanto piuttosto di un mancato esercizio della delega su un particolare punto, che comunque è del tutto autonomo rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione previste dallo schema di decreto legislativo;

condivisa anche la scelta relativa alle fattispecie penali punite con la sola pena pecuniaria nell'ipotesi base e, nella ipotesi aggravata, anche con pene detentive, secondo cui la fattispecie base è depenaliz-

zata mentre l'aggravante diventa una autonoma fattispecie di reato, ritenendo opportuno non procedere, come avvenuto in occasione di precedenti leggi di depenalizzazione, alla esclusione della depenalizzazione per i reati che, nelle ipotesi aggravate, erano puniti con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria;

osservato che all'articolo 3, comma 1, dando attuazione alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge delega, trasforma in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 11 della legge n. 234 del 1931, che detta norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici, e conseguentemente modifica l'articolo 12 della legge n. 234 del 1931, che si riferisce ai controlli che gli ufficiali di pubblica sicurezza e gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di fondato sospetto di contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 1 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, prevedendo che possono eseguire perquisizioni domiciliari secondo le formalità prescritte dagli articoli 167 e 171 del Codice di procedura penale, senza tenere conto che così come modificato l'articolo 12 si riferirebbe unicamente ad una disposizione priva di efficacia, in quanto il R.D. n. 1067 del 1923, Norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, è stato abrogato dal c.d. taglia leggi del 2008 (decreto-legge n. 112 del 1998, articolo 24). Occorrerebbe, quindi, abrogare l'articolo 12 della legge n. 234 del 1931 che a seguito della depenalizzazione risulta inapplicabile;

rilevato che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo dà attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera e) della delega, introducendo la sanzione accessoria della sospensione (da 10 giorni a 3 mesi) della concessione, della licenza, dell'autorizzazioni o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività dalla quale è derivato l'illecito nel caso di reiterazione degli illeciti amministrativi relativi alla concessione in uso di opere protette dalla legge sul diritto d'au-

tore od alla rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;

considerato che il comma 3 dell'articolo 4 esclude che per i predetti illeciti il pagamento in misura ridotta, potrebbe essere opportuno chiarire se l'inammissibilità del pagamento in misura ridotta riguardi la commissione del singolo illecito, ovvero la reiterazione specifica dello stesso;

rilevato che l'articolo 8 prevede l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, sempre che il procedimento penale non sia già stato definito in modo irrevocabile (comma 1) e che per garantire il principio del favor rei, il comma 3 precisa che in nessun caso potrà essere applicata in relazione a fatti commessi prima della depenalizzazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena inflitta per il reato, anche tenendo conto del ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie dell'articolo 135 c.p.;

ritenuto che in relazione a questa ultima previsione si dovrebbe valutare l'opportunità di fare riferimento, oltre che alla pena inflitta, anche alla pena prevista per il reato, in quanto il campo d'applicazione della disposizione riguarda i procedimenti penali in corso, rispetto ai quali una pena non è stata ancora necessariamente inflitta;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 3, comma 1, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: c) l'articolo 12 è abrogato:

*e con le seguenti osservazioni:*

a) il Governo valuti l'opportunità di chiarire all'articolo 4, comma 3, se l'inammissibilità del pagamento in misura ridotta riguardi la commissione del singolo

illecito previsto dal comma 1 del medesimo articolo ovvero la reiterazione specifica dello stesso.

b) il Governo valuti l'opportunità, all'articolo 8, comma 3, di fare riferi-

mento, oltre che alla pena inflitta, anche alla pena prevista per il reato, in quanto il campo d'applicazione della disposizione riguarda i procedimenti penali in corso, rispetto ai quali una pena non è stata ancora necessariamente inflitta.

## ALLEGATO 2

**Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Atto n. 246.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,  
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

rilevato che:

il predetto schema è diretto a dare attuazione alle legge 28 aprile 2014, n. 67, e in particolare all'articolo 2, comma 3, concernente delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria;

l'articolo 1 abroga alcuni articoli del codice penale, quali gli articoli 485 (Falsità in scrittura privata),. 486 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato),. 594 (Ingiuria), 627 (Sottrazione di cose comuni), 647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito), mentre, secondo una scelta che non contrasta con i principi e criteri direttivi di delega ma che costituisce una attuazione parziale della delega,

non abroga altri articoli del codice penale, per quanto sia prevista la loro abrogazione nella legge delega, quali: 631 (usurpazione, punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206), 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206) e 633 (invasione di terreni o edifici (punita con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032), in quanto, come si legge nella relazione di accompagnamento, si tratta di fenomeni criminali che, seppur ancora di scarsa incidenza sul carico giudiziario, meritano rilievo penale in quanto attengono ai fenomeni di occupazione di luoghi privati (es. seconde case di villeggiatura) in via di drammatica espansione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**